

COORDINAMENTO NAZIONALE
MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA

Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)
tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019
e-mail: kaloskeros@virgilio.it
www.magisonor.it

Capo d'Orlando, 21 febbraio 2020
Alla Cortese attenzione
del sen. Andrea Ostellari
Presidente della Commissione Giustizia
Senato della Repubblica
Roma

Esimio Presidente,

Il Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia chiede l'abrogazione della c.d. legge di riforma della Magistratura Onoraria "Orlando" e dei successivi decreti legislativi **per i magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015** e la loro sistemazione giuridica ed economica mediante dei concorsi per titoli simili a quelli previsti dalla l. 5 agosto 1998 n. 303 recante norme per la nomina di professori universitari in materie giuridiche e di avvocati abilitati all'esercizio della professione per le giurisdizioni superiori, all'ufficio di consigliere di Cassazione.

Concorso per titoli che dovrebbe prevedere la nomina all'ufficio di magistrato ordinario di un numero non superiore al quaranta per cento dei posti vacanti nell'organico complessivo della magistratura ordinaria ogni anno.


Concorso, certamente, costituzionalmente legittimo visto che gli artt. 97 e 105 della Costituzione, pur prevedendo che l'accesso agli Uffici Pubblici e alla Magistratura Ordinaria avvenga per concorso, non stabiliscono che il medesimo debba essere obbligatoriamente "per esami"!

Se è, poi, permesso su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura di chiamare all'Ufficio di Consigliere di Cassazione professori universitari in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori senza concorso "per esami", non si comprende come ciò non potrebbe avvenire per i magistrati onorari!

Crediamo che un concorso per "titoli" e magari con un colloquio sulla attività svolta per i magistrati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti negli albi speciali degli avvocati abilitati all'esercizio della professione per le giurisdizioni superiori, non sia manifestamente incostituzionale!

Per questi motivi, ci permettiamo, di depositare una proposta di legge in merito preparata dal Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia, nella speranza che possa essere fatta propria dalla Commissione.

Il Presidente
dott. Calogero Ingrilli



COORDINAMENTO NAZIONALE

MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA

Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)

tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019

e-mail: kaloskeros@virgilio.it

www.magisonor.it

**“Nomina dei vice procuratori onorari della Repubblica
e dei giudici onorari di Tribunale
a magistrato ordinario per concorsi a titoli”**

Art. 1

***Nomina di vice procuratori onorari della Repubblica e dei giudici onorari di Tribunale
a magistrato ordinario***

1. I vice procuratori onorari della Repubblica e i giudici onorari di Tribunale **in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2015** che abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per almeno quindici anni e siano iscritti negli albi speciali degli avvocati abilitati all'esercizio della professione per le giurisdizioni superiori sono chiamati per concorso a titoli all'ufficio di magistrato ordinario in numero non superiore al quaranta per cento dei posti vacanti nell'organico complessivo della magistratura ordinaria ogni anno.
2. La nomina è conferita con decreto del Ministro della Giustizia, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio Superiore della Magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili. Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, nonché del parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, determina il numero dei posti da coprire e provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata.
4. Il Ministro della Giustizia emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i magistrati ordinari nominati assumono possesso dell'ufficio.
5. ***I vice procuratori onorari della Repubblica e i giudici onorari di Tribunale di cui al primo comma che non superino ogni anno il concorso per titoli, continuano sino all'esaurimento, a svolgere le funzioni giurisdizionali in base alla normativa prevista dai previgenti artt. 42 bis, 42 ter e 71 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. D. 30 gennaio 1941 n. 12.***

Art. 2

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina a magistrato ordinario ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non aver superato l'età di settanta anni e di avere l'idoneità fisica e psichica;

COORDINAMENTO NAZIONALE

MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA

Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)

tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019

e-mail: kaloskeros@virgilio.it

www.magisonor.it

d) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

e) essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; essersi impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina avviene in base ad una graduatoria stilata in base ai titoli posseduti.

3. Ai fini della nomina costituiscono titoli:

a) l'anzianità di esercizio delle funzioni giudiziarie;

b) l'anzianità di esercizio dell'attività forense;

c) l'anzianità dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) aver conseguito l'attestato di frequenza ai corsi di preparazione al concorso di uditore giudiziario di durata non inferiore a sette mesi organizzati dalle università agli studi statali o private, da enti di istruzione universitaria statali.

4. A parità di possesso dei titoli di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3

Collocazione nel ruolo e stato giuridico

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di magistrato di tribunale.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri.

3. Al termine di cinque anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni superiori.

Art. 4

Destinazione per l'esercizio delle funzioni

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge è destinato alle funzioni giudicanti o requirenti a seconda delle pregresse funzioni onorarie esercitate.

COORDINAMENTO NAZIONALE

MAGISTRATI ONORARI D'ITALIA

Via A. Volta n. 34 – 98071 Capo d'Orlando (Me)

tel./fax 0941901466 – cell. 3355392019

e-mail: kaloskeros@virgilio.it

www.magisonor.it

Art. 5

Trattamento economico e previdenziale

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante al magistrato di tribunale nonché il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.
2. Il servizio prestato nella qualità di magistrato onorario è riconosciuto sempre per intero ai fini previdenziali e pensionistici senza alcun obbligo di ricongiungimento oneroso anche per il pregresso esercizio dell'attività forense.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono poste a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
2. La copertura avverrà mediante la diminuzione delle spese previste dalla voce indennità dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari della Repubblica nonché con i proventi dei beni confiscati ed alienati alla criminalità organizzata.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il presidente
dott. Calogero Ingrassia

